

STATUTO

GRUPPO ASPERGER VENETO

---

**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata: <<Gruppo Asperger Veneto>> assume la forma giuridica di associazione. E' apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Boccioni 11 nel comune di Verona, Cap 37131.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato << Gruppo Asperger Veneto >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità)**

L'Organizzazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tali finalità consistono nel favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto, nella conoscenza nel campo dei disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger.

In particolare, essa si prefigge di:

1 - aiutare le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di recare loro solidarietà, aiuto e confronto;

2- contribuire alla conoscenza della Sindrome di Asperger in Italia attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio:

- l'acquisizione, anche attraverso un sito web, di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali;

- la diffusione delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti;

- l'organizzazione di convegni e conferenze riguardanti la Sindrome di Asperger e tutte le problematiche alla stessa riconducibili e/o comunque connesse;

3 - stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con la comunità scientifica, la scuola, l'università, altre associazioni e altri enti pubblici e privati, con particolare riguardo a quelle che si occupano di sindrome di Asperger e autismo sul piano nazionale e locale e internazionale;

4 - progettare iniziative di aiuto anche attraverso una apposita formazione e informazione sulla Sindrome di Asperger rivolte alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori socio sanitari, anche in collaborazione con associazioni, enti ed organismi pubblici e privati;

5 - agire per la tutela dei diritti dei soggetti affetti da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, promuovendo la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorirne l'integrazione scolastica e lavorativa per ottenere un generale miglioramento della qualità di vita di tali soggetti.

6 - promuovere iniziative di aggregazione ed integrazione sociale, temporanea o permanente, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire nel contempo ai genitori un sostegno solidale e concreto.

7 - organizzare attività di sostegno nella scuola al fine di un inserimento e una integrazione scolastica, organizzare interventi in tutti i luoghi e contesti di aggregazione (sport, luoghi di lavoro, volontariato) al fine di favorire una reale integrazione dei soggetti.

#### **ART. 6 (Ambito Territoriale)**

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

#### **ART. 7 (Ammissione)**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 9**  
**(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver valutato le giustificazioni dell'interessato, nel rispetto del contraddittorio.

**ART. 10**  
**(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Comitato Tecnico-Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 11**  
**(L'assemblea )**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART.12**  
**(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

**ART. 13**  
**(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, con facoltà, in caso di urgenza, di ridurre il preavviso a 24 ore prima della data fissata per l'assemblea.

**ART. 14**  
**(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 15**  
**(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 16**  
**(Le sezioni)**

**Creazione della sezione**

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i soci possono fondare una Sezione dell'Organizzazione nella loro zona di riferimento.

Per formare una Sezione è necessario che almeno tre soci facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La Sezione farà comunque capo alla sede centrale e opererà esclusivamente in accordo con le finalità e le direttive dell'Organizzazione.

**Compiti della Sezione**

Compito della Sezione è di impegnarsi, nel territorio dove ha la sua sede, per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 5 del presente statuto.

**Diritti e doveri della Sezione**

Le Sezioni che non siano d'accordo con gli obiettivi dell'Organizzazione e o operino in contrasto con essi non vengono confermate, ovvero possono venire sciolte per decisione del Consiglio Direttivo. Contro una tale decisione è possibile il ricorso dell'Assemblea dei Soci.

**Organi della Sezione**

Gli organi della Sezione sono: l'Assemblea di Sezione, il Direttivo di Sezione, il Presidente di Sezione.

**Assemblea di Sezione**

L'Assemblea di Sezione è formata dai soci della Sezione e viene convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

### **Direttivo di Sezione**

Il Direttivo di Sezione viene eletto dall'Assemblea di Sezione per la durata di un anno ed è composto da Presidente, Cassiere e Segretario. Il Direttivo di Sezione può cooptare altri soci per aumentare il proprio Direttivo.

Il Presidente di Sezione fa parte con diritto di voto del Direttivo Centrale e si può far rappresentare alle sedute da un membro del Direttivo della Sezione.

Il Direttivo di Sezione è atto a decidere in presenza della metà dei suoi membri.

Per l'approvazione di una mozione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Direttivo di Sezione deve essere convocato dal Presidente di Sezione almeno 4 volte all'anno e ogni volta che sia necessario. L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente di Sezione che presiede anche le sedute del Direttivo di Sezione.

Al Direttivo Centrale dovrà essere consegnata ogni anno copia della relazione sull'attività svolta e della programmazione per l'anno successivo.

### **Presidente di Sezione**

Compiti del Presidente di Sezione sono: presiedere il Direttivo di Sezione, rappresentare la Sezione all'interno e all'esterno e/o farsi rappresentare con delega da un componente del Direttivo di Sezione.

### **Aspetti amministrativi e contabili**

Il Cassiere di Sezione si coordina con la Segreteria della Consiglio Direttivo per gli aspetti amministrativi e contabili delle attività svolte dalla Sezione. Ogni Sezione redige un proprio prospetto delle entrate e spese di competenza e ne assume la responsabilità.

## **ART. 17 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione è composto da 3 a 11 soci, dura in carica 3 anni ed è eletto dall'Assemblea.

Del consiglio direttivo sono membri di diritto i presidenti delle sezioni territoriali e il Comitato Tecnico Scientifico.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. La prima elezione è fatta in sede di Assemblea costituente.

Un membro del Consiglio Direttivo può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze. L'esonero è deliberato dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

### **ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Promuove l'attività dell'Associazione e coordina gli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Autorizza la fondazione di Sezioni.

Valuta e decide in merito alle richieste di ingresso nel Comitato Tecnico Scientifico e alla pubblicazione su mezzi di comunicazione dell'associazione di elaborati o documenti pertinenti alla materia.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare i regolamenti necessari per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione. Inoltre:

1. elegge il Presidente e il Vice Presidente al suo interno;
2. Nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico se ritenuto necessario;
3. convoca l'Assemblea;
4. elegge al suo interno il Tesoriere;
5. tiene aggiornato il Registro dei Soci.

## FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, entro 24 ore prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail.

### **ART. 18 (Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART.19 (Il Tesoriere)**

#### NOMINA

Il Tesoriere viene nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, al suo interno, nella sua prima seduta.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

#### FUNZIONI

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell'associazione.

Il Tesoriere fornisce al Consiglio Direttivo tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano richieste.

### **ART.20 (Il Comitato Tecnico-Scientifico)**

#### NOMINA, COMPOSIZIONE

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito di norma da soci dell'associazione ritenuti, grazie a proprie competenze professionali, in grado di contribuire in modo significativo all'attività dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame le richieste di appartenenza al Comitato e deciderà in merito.

Il Comitato stesso nomina al suo interno un portavoce.

Il Portavoce del Comitato Scientifico è membro di diritto del Consiglio Direttivo

#### **ATTRIBUZIONI**

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico svolgono funzioni consultive per l'Organizzazione.

Collaborano ad iniziative promosse dall'Organizzazione o ne sottopongono di proprie al Consiglio Direttivo.

Possono utilizzare organi di comunicazione dell'associazione, in modo individuale o collettivo, per la pubblicazione di propri elaborati o documenti pertinenti alla materia, sottoponendoli alla preventiva approvazione dal Consiglio Direttivo.

.

### **ART. 21 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private, di fondazioni;
- contributi di organismi territoriali, regionali, nazionali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

### **ART. 22 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



**ART. 24**  
**(Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

**ART. 25**  
**(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 26**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 27**  
**(Dipendenti e collaboratori)**

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 28**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 29**  
**(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 30**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 31**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 32**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.